

Milano, 21 gennaio 2021

Spett.le ANCI
Lombardia
Via Rovello 2
20121 Milano

A mezzo pec: info@pec.anci.lombardia.it

A mezzo mail: contatti.posta@anci.lombardia.it

Alla c.a. del Presidente dott. Mauro Guerra

Oggetto: Comunicazione a tutti i Comuni in merito alle informazioni riportate sui siti istituzionali relative all'Assegno famiglie numerose previsto dall' art. 65 L. 488/98

La scrivente associazione - che opera nell'ambito del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco di cui all'art. 5 d.lgs 215/2003- intende segnalare una grave problematica relativa alle informazioni fornite dai siti internet dei Comuni lombardi relative **all'Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori**.

Alcuni siti istituzionali- deputati per legge a fornire ai cittadini le informazioni necessarie all'esercizio dei loro diritti- riportano informazioni **completamente errate**, in danno dei cittadini extra UE, per quanto riguarda i requisiti di accesso alla suddetta prestazione.

Considerando che la domanda dell'Assegno terzo figlio deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, i tempi per la corretta comunicazione ai potenziali beneficiari sono di soli 10 giorni dalla data odierna.

A seguito di un lavoro di monitoraggio operato dal servizio antidiscriminazione della scrivente Associazione, è emerso che diversi siti istituzionali dei Comuni lombardi contengono informazioni **errate** circa il diritto dei cittadini extra UE di accedere al tale assegno. A titolo di esempio:

- [Comune di Varedo](#) (inserisce tra i requisiti di accesso solo la cittadinanza italiana!)
- [Comune di Carate Brianza](#) (solo italiani e comunitari!)
- [Comune di Besana in Brianza](#) (solo italiani e comunitari)
- [Comune di Bovisio Masciago](#) (solo lungosoggiornanti)

- [Comune di Camparada](#) (solo lungosoggiornanti)

- [Comune di Misinto](#) (solo lungosoggiornanti)

Come Vi è noto, tale esclusione comporta innanzitutto una grave violazione delle Direttive Europee (in particolare della Direttiva 109/2003 che all'art. 11 prevede quanto segue: *“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: [...] d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;”* e della Direttiva 98/2011 che all'art. 12 prevede la parità di trattamento degli stranieri titolari di permesso unico lavoro, per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.)

Tale ultima violazione è stata riconosciuta dalla CGUE, che, con sentenza 21.6.17 Martinez, ha stabilito che l'art. 65 L. 488/98, nella parte in cui esclude i titolari di “permesso unico lavoro” dall'accesso all'assegno famiglie numerose, è in **contrasto con l'art. 12** della direttiva UE 2011/98.

Di conseguenza la norma nazionale, nella parte in cui esclude dal beneficio i titolari di permesso unico lavoro non può trovare più applicazione dalla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva (25.12.2013).

Sui siti di tutti i Comuni Lombardi andranno pertanto indicati, tra i beneficiari dell'assegno famiglie numerose (o assegno terzo figlio), **anche i titolari di permesso unico lavoro (oltre che i titolari di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti)**, nel quale rientrano i permessi in precedenza qualificati come lavoro, attesa occupazione e famiglia.

Siamo dunque a chiedere un Vs urgente intervento nei confronti dei Comuni della Regione Lombardia affinché forniscano le corrette informazioni in merito ai requisiti di accesso per l'assegno famiglie numerose anche al fine di rispettare la parità di trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

